



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 01.04.2016 – 31.03.2019 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B"

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle pulizie ordinarie e periodiche dei seguenti immobili:

a) Palazzo Municipale, sito in Via Gravellona 2 di mq. 420;

b) Ambulatori medici siti in Via Marconi 4 ed in Via Molino 2 di mq. 93;

c) Bagni pubblici in Piazza Barbero di mq. 5;

Per gli immobili suddetti è richiesta la pulizia con cadenza trisettimanale nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

L'appalto ha la durata di anni tre con decorrenza dal 01/04/2016 al 31/03/2019.

ART. 2 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo stabilito a base di gara per il periodo annuo, è previsto in €. 12.000,00 oltre oneri per la sicurezza e I.V.A e per i tre anni ammonta complessivamente ad €. 36.000,00 oltre €. 1.000,00 oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €. 37.000,00 oltre I.V.A.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI ESPLICAZIONE DELLA GARA – ESCLUSIONI

Le offerte andranno presentate, a pena di esclusione:

- Nei termini e secondo le modalità indicati nella lettera d'invito.

La gara si terrà nella data, ora e luogo espressamente indicate nella lettera d'invito.

Si evidenzia inoltre che non saranno ammesse:

- Le offerte in aumento rispetto al prezzo base d'appalto.
- Le offerte condizionate, le offerte "parziali", limitate ad una sola o più parte dei servizi oggetto dell'appalto, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- Le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo.

Non saranno ammesse inoltre le varianti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle anomalie delle offerte ai sensi degli artt. 86/87/88 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di offerte ritenute uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 827/1924, mediante sorteggio.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Saranno ammesse alla gara esclusivamente le cooperative sociali di tipo B esercenti servizi di pulizia in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'ammissione a gare c/o enti pubblici previsti all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006).
- requisiti di carattere professionale** (art. 39 D.Lgs 163/06): iscrizione all' Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B, di cui all' art. 9, comma 1, della Legge n. 381 del 1991;
- requisito di capacità tecnica e professionale** (art. 42 D.Lgs 163/2006):
 - c) con riferimento a un quinquennio antecedente la data della lettera di invito, aver dato avvio, in proprio o su committenza di terzi, almeno a n. 2 inserimenti/tirocinii lavorativi, con qualunque forma di contratto, di persone svantaggiate ex art. 4 della Legge 381/1991;
 - c) con riferimento al triennio antecedente la data della lettera di invito, aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili all'esecutore del servizio, almeno un servizio di pulizia di locali/uffici per un importo presunto di Euro 40.000,00;

ART. 5 – PRESTAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni:
 - a. Organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall' art. 4 della Legge 381/91;
 - b. Impiegare per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell' attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio ecc.) La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
 - c. Applicare e rispettare per il personale impiegato nelle attività e per le persone svantaggiate inserite, tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal CCNL dei dipendenti delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Nazionale di Settore e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge;
 - d. Predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativi di cui all' art. 8 del presente capitolato in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e dichiarato in sede di offerta tecnica;
 - e. Nominare un Coordinatore Educativo degli inserimenti lavorativi di cui all' art. 6 comma 3, del presente capitolato;
 - f. Trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni indicate nell' art. 7 del presente capitolato;
 - g. Trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003;
 - h. Attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio;
 - i. Prevedere un'adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal servizio (malattia, ferie, infortuni, ecc.....)
2. L'appaltatore è tenuto a dare attuazione al progetto gestionale presentato in sede di offerta. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all' aggiudicatario.

ART. 6 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata, in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica.
2. Entro 15 giorni dall' avvio del servizio la cooperativa aggiudicataria deve presentare all' Ente idonea documentazione attestante l'effettiva assunzione delle persone svantaggiate di cui all' art. 5, comma 1, lett. a) e b) (contratto di lavoro, buste paga, ecc...), accompagnata da un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto specificando metodi, procedure e strumenti, conformi a quelli indicati nel progetto presentato in sede di offerta, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.
3. La cooperativa aggiudicataria prima dell' avvio del servizio è tenuta a nominare un Coordinatore Educativo degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa, e sarà il referente per la comunità in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.
4. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

ART. 7 – COMUNICAZIONI PERIODICHE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO E CONTROLLI

1. L' aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le seguenti relazioni periodiche:
 - a. Entro 15 giorni dall'avvio del servizio la documentazione di cui all' art. 6 comma 2, del presente capitolato;
 - b. Una relazione annuale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato;

- c. La stazione appaltante, nella persona del Responsabile dei Servizi Sociali, è legittimata ad effettuare gli opportuni controlli sulla concreta ed effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati assunti in relazione all'appalto di che trattasi. In caso di anomalie riscontrate a seguito dei controlli di cui sopra, il Responsabile dei Servizi Sociali adotterà i provvedimenti di competenza.

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. all'art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art.286 del D.P.R. n.207/2010. Non è consentita la presentazione dell'offerta per una sola parte dei servizi.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito indicati:

punteggio massimo complessivo di punti 100 così suddivisi:

- Prezzo offerto: massimo punti 40
- Qualità del servizio: massimo punti 60.

Il punteggio totale di ogni ditta partecipante si otterrà sommando i punteggi (somma di prezzo offerto e qualità del servizio). Sarà considerata pertanto vincitrice la ditta idonea che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Il progetto relativo alla qualità del servizio dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti seguenti, separando e titolando i singoli elementi qualitativi del progetto.

Si raccomanda alle ditte partecipanti capacità di sintesi.

Per l'aggiudicazione l'Amministrazione si avvarrà di apposita Commissione giudicatrice che valuterà l'offerta, seguendo un criterio comparativo, sulla base dei seguenti elementi:

A) - PREZZO – punti da 0 a 40

Il punteggio massimo (punti 40) verrà attribuito alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo complessivo del servizio.

Alle altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale applicando la seguente formula:

$$Ci = (Pb - Pi) / (Pb - Pm)$$

Dove:

Ci= coefficiente attribuito al concorrente esimo

Pb = prezzo a base di gara

Pi = prezzo offerto dal concorrente esimo

Pm= prezzo minimo offerto dai concorrenti

La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo indicato in offerta, tali prezzi sono suscettibili di revisione periodica così come previsto all'art. 115 del D.Lgs.

n.163/2006.

Il prezzo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere gravante sul servizio, ad esclusione dell'I.V.A.

L'importo complessivo di aggiudicazione può essere ridotto od aumentato dall'amministrazione entro il limite del quinto.

B) - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO – punti da 0 a 60 così suddivisi:

1. relazione tecnica all'organizzazione del servizio: sino a 20 punti così suddivisi:

- a) schema organizzativo, numero addetti impiegati, modalità operative per la sostituzione di ferie e malattie: sino a punti 8.
- b) attrezzature e mezzi d'opera messi a disposizione in esclusiva per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto: sino a punti 2.
- c) Sistemi di formazione e sicurezza del personale: sino a punti 2
- d) Tempi e turni di lavoro distinti per edificio e n. ore proposte in funzione dell'organizzazione presentata: sino a punti 8.

2. Qualità del progetto: sino a 40 punti così suddivisi:

- a. Curriculum della cooperativa sociale:
 - Precedenti esperienze di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, tipologia di attività e loro durata, il numero di persone svantaggiate impiegate: sino a punti 15
- b. Articolazione dell'impiego delle persone svantaggiate impiegate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione:

- Numero di persone impiegate, strutturazione dell'orario di lavoro, mansioni assegnate: sino a punti 15
- c. Strumenti per il monitoraggio e la valutazione qualitativa e quantitativa delle attività oggetto della convenzione:
 - Modelli di rendicontazione del lavoro svolto, planning periodico dell'attività: sino a punti 8
- d. Migliorie:
 - Indicare le migliorie al servizio senza ulteriori oneri a carico del committente: sino a punti 2

Ciascuna relazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere contenuta in un numero massimo di 3 facciate in formato A4, e deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata (che comunque non saranno presi in considerazione).

Ogni pagina della relazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nel presente titolo costituirà elemento di giudizio per l'ammissibilità alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Il servizio verrà aggiudicato all'impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio (prezzo offerto, e organizzazione del servizio).

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione che nella sua formulazione si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite tabelle a cura della Direzione Regionale del Lavoro.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto stesso anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida, o di non aggiudicare a nessuna impresa.

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Al termine della procedura di affidamento è dichiarata da parte della preposta commissione l'aggiudicazione provvisoria. La stazione appaltante, previa la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al concorrente aggiudicatario (art.11, comma 8, del D.Lgs.n.163/2006) provvede all'aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione del Responsabile di Settore preposto. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni, salvo un diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

ART. 10 - OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Mentre per l'impresa concorrente, con la presentazione dell'offerta, è immediatamente obbligata nei confronti dell'Amministrazione ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, per l'Amministrazione il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione dell'atto di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto.

ART. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI E I LOCALI COMUNALI

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto con la frequenza stabilita all'art. 1 del presente Capitolato Speciale d'appalto in orari di chiusura al pubblico (escludendo la fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le 18.00).

Si evidenzia che per la sola struttura di cui al punto c) dell'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto è preferibile procedere alle operazioni di pulizia durante la mattinata.

Il servizio oggetto di appalto comprende le prestazioni di seguito indicate, da eseguirsi con la periodicità specificata:

1) GIORNALIERE (martedì, giovedì e sabato) :

- a) Arieggiatura dei locali con apertura e chiusura di tutte le finestre, persiane e/o tapparelle.
- b) Scopatura dei pavimenti, compresi ingressi, corridoi, ascensori, pianerottoli e scale.
- c) Vuotatura dei cestini con trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti, secondo le indicazioni previste per la raccolta differenziata .
- d) Spolveratura ad umido arredi e oggetti esposti, piani di appoggio e superfici di qualsiasi genere con panni imbevuti di detergente.

- e) Lavaggio con soluzione detergente e disinfettante (anticalcare se necessario) dei pavimenti dei servizi igienici-sanitari, pulitura a fondo e disinfezione con detergente sanificante dei sanitari, copri wc, accessori vari, rubinetteria e mattonelle dei servizi igienici.
- f) Pulizia e disinfezione vetri e superfici di appoggio sportelli aperti al pubblico.
- g) Ripristino dotazioni carta igienica, carta asciugamani e sapone liquido per tutti i servizi igienici con materiale fornito dalla ditta aggiudicataria.

2) SETTIMANALE:

- a) Disinfezione apparecchi telefonici, fax, fotocopiatrici e strumenti informatici.
- b) Lavaggio a fondo con soluzione detergente e disinfettante dei pavimenti di tutti i locali, compresi ingressi, ascensori, corridoi e scale, con esclusione di tutti i locali tipo ripostigli e locali non utilizzati giornalmente.
- c) Rimozione di eventuali ragnatele da angoli, pareti e soffitti.
- d) Spazzatura spazi esterni, ingressi, scalinate, cortili e marciapiedi ove presenti escluse le aree verdi.
- e) Smaltimento di rifiuti di carta conferendoli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata

3) MENSILE:

- a) pulizia a fondo con relativo lavaggio di porte e specchi.
- b) Lavaggio cestini gettacarta.

4) TRIMESTRALE:

- a) Lavaggio dei vetri interni ed esterni di tutte le finestre e vetrate fisse.
- b) lavaggio e disinfezione dei davanzali esterni.
- c) Pulizia terrazzi, balconi e autorimesse ove presenti.

5) SEMESTRALE:

- a) Lavaggio a fondo meccanizzato dei pavimenti.
- b) Lavaggio tende veneziane interne ed esterne ove esistenti.
- c) Spolveratura pareti e soffitti.
- d) Lavaggio delle pareti lavabili.
- e) Pulizia termosifoni.
- f) Spolveratura a umido lampadari, lampade, pale, ventilatori, appendiabiti e quanto altro presente negli uffici.
- g) Aspirazione parti superiori di tutti gli arredi.
- h) Aspirazione della polvere depositata sui libri, fascicoli e faldoni.

ART. 12 - ESTENSIONI E VARIAZIONI AL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio per taluno dei locali che ne sono interessati ai sensi dell'art. 1 o viceversa, occorresse estendere il servizio ad altri locali, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad assoggettarsi, dietro comunicazione dell'amministrazione appaltante, alla diminuzione e all'aumento del servizio, nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, purché il valore della variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo.

Ove detto limite venga superato, sarà in facoltà dell'impresa appaltatrice chiedere la risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 13 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE

Qualora l'Amministrazione dovesse ricorrere ad opere straordinarie di pulizia, anche in immobili non compresi nell'elenco degli edifici appaltati, ma che tuttavia sono necessari all'Amministrazione per lo svolgimento delle sue funzioni di istituto, potrà rivolgersi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione, nei tempi e modi ritenuti di volta in volta più opportuni.

I lavori di pulizia straordinaria dovranno essere espressamente ordinati dal Responsabile del Servizio attraverso l'accettazione di preventivo di spesa formulato - dietro specifica richiesta - dalla Ditta, il quale deve indicare il numero delle ore necessarie per l'esecuzione del servizio richiesto.

Il corrispettivo orario dei lavori di pulizia straordinaria deve essere indicato in sede di predisposizione dell'offerta economica.

ART. 14 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo annuo d'appalto è suscettibile di revisione periodica così come previsto all'art. 115 del D.Lgs. n.163/2006.

Il pagamento di quanto dovuto all' appaltatore, sarà disposto mensilmente previo visto di regolarità da parte del Responsabile competente, entro 30 gg dal ricevimento al protocollo generale dell' Ente di regolare fattura, sulla

base delle prestazioni espletate, previa verifica dell' adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, salvo che disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena la ditta avrà provveduto, nei termini, a sanare le cause della contestazione.

L' appaltatore si obbliga a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e smi.

ART. 15 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la semplice presentazione dell'offerta, l'appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dei lavori in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.

ART. 16 - MATERIALI E ATTREZZATURE

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti in propria dotazione.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso delle strutture, non dovranno essere rimosse, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché dotate dal contrassegno dell'impresa.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.

La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati.

Nella scelta dei detergenti e dei disinfettanti l'impresa resta vincolata alle indicazioni dell'amministrazione appaltante che, fin da ora, non consente l'utilizzazione di prodotti contenenti ammoniaca, ipoclorito, acidi forti ed altri prodotti che possono corrodere superfici ed apparecchiature, di prodotti ceranti non antisdrucchiolo. I detergenti non devono contenere coloranti, metalli pesanti nonché neomicina e formaldeide.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti riguardo *"etichettatura"* *"biodegradabilità"*, *"dosaggi"*, *"avvertenze di pericolosità"* e *"modalità d'uso"*. Per ognuno di essi dovrà essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Il Committente si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso eseguendo, dove occorra, prove specifiche; in caso di esito sfavorevole delle stesse, l'appaltatore dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

Resta a carico dell'Ente appaltante la fornitura di acqua e di energia elettrica necessarie all'espletamento del servizio.

ART. 17 - ORARIO-PIANO DI LAVORO

L'impresa dovrà concordare con l'Amministrazione le fasce orarie relative al servizio di pulizia continuativa ordinaria periodica.

Entro cinque giorni dall'inizio del servizio la ditta dovrà inviare al Responsabile del Servizio

l'elenco delle fasce orarie relative ad ogni edificio in cui verrà svolto il servizio di pulizia ed il numero degli addetti impiegati.

Tale obbligo sussisterà anche in caso di eventuali modifiche.

E' fatto divieto di modificare la programmazione dei lavori salvo accordi diversi con la committenza.

ART. 18 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare.

Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'impresa deve incaricare del servizio personale in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza.

E' facoltà dell'amministrazione comunale chiedere di allontanare dal servizio i dipendenti dell'impresa che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

Tutto il personale dipendente della ditta dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro e tesserino di riconoscimento.

La ditta appaltatrice deve inoltre assicurare la presenza, in orario di servizio, di capo cantiere con il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Responsabile del Servizio. La ditta deve inoltre designare una persona con funzioni di responsabile dell'appalto da segnalare al Responsabile del Servizio.

ART. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Fermo quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 81/2008, il personale che verrà messo a disposizione dovrà essere in regola con le norme di igiene previste dalla normativa vigente, con obbligo per l'impresa di far predisporre i controlli sanitari richiesti dall'Ente appaltante che si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio.

In caso di inadempimento accertato dagli organi competenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'impresa non proceda a regolarizzare la sua posizione, nonché di escluderla da successive gare.

L'impresa appaltatrice deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e dei dispositivi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

L'appaltatore è tenuto alla stretta osservanza delle norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, i libretti sanitari, l'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità verso terzi.

ART. 20 – SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificassero scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore, l'Amministrazione provvederà al computo degli accrediti relativi ai servizi non forniti. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione preventiva e tempestiva e sarà comunque tenuta a garantire un servizio di emergenza.

L'impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

L'impresa appaltatrice è tenuta inoltre a dare informazione di eventuali "Protocolli d'intesa" sui servizi minimi essenziali da garantire sottoscritti con le OO.SS.

ART. 21 - DANNI A PERSONE O COSE

La Ditta appaltatrice sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione comunale. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Servizio alla presenza dei delegati dei responsabili dell'Impresa. A tale scopo Il Responsabile del Servizio comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si provvederà alla valutazione dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire nella stima. In caso di assenza del rappresentante dell'impresa il Responsabile del Servizio provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

ART. 22 - CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio ed il rispetto delle scadenze degli interventi mediante sopralluoghi periodici e con l'ausilio di incaricati scelti a sua discrezione, riservandosi inoltre la facoltà di avvalersi, ritenendolo opportuno, dell'opera di esperti estranei alla stessa. Il risultato di tali controlli verrà verbalizzato.

In caso di interventi straordinari richiesti dall'Amministrazione, la ditta appaltatrice è tenuta a rilasciare apposito rapporto di intervento che dovrà essere controfirmato dal referente del servizio interessato e allegato, a cura della ditta stessa, alle relative fatture.

ART. 23 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Se l'Amministrazione accerterà il precario stato di pulizia di un locale o gruppo di locali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie avrà la facoltà di richiedere all'impresa una serie di interventi di ripristino da eseguire entro cinque giorni dalla comunicazione.

Per interventi a cadenza giornaliera o periodica non forniti e non seguiti da interventi di ripristino l'Amministrazione non provvederà al pagamento dell'importo mensile relativo al plesso in cui non sono state eseguite le operazioni di pulizia e richiederà nota di accredito a storno del compenso per il servizio non reso.

L'Amministrazione comunale avrà inoltre la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- Pulizie ordinarie: inosservanza delle frequenze riportate nel piano di lavoro: penale pari al doppio dell'importo giornaliero non fornito.
- Pulizie periodiche: ritardo di oltre sette giorni sulla programmazione: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
- Fasce orarie: inosservanza degli orari riportati nel piano di lavoro: euro 200,00.
- Mancata reperibilità dei Capo cantieri o dei responsabili dell'appalto nelle fasce orarie indicate: euro 50,00.
- Mancato aggiornamento dell'elenco del personale: euro 50,00.
- Comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale svolge il servizio: euro 250,00.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze, anche non consecutive, segnalate per iscritto all'impresa aggiudicataria, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

L'amministrazione può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla Ditta aggiudicataria la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) Qualora non vengano rispettati da parte della Ditta aggiudicataria i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni.
- b) Nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti.
- c) Nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione delle pulizie.
- d) In caso di ripetute violazioni degli orari concordati con l'Amministrazione per l'effettuazione del servizio di pulizia o comunque inadempienze che comportino disservizi per l'Ente.
- e) In presenza di comportamento non corretto da parte di dipendenti e comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio.
- f) A seguito di danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente.
- g) A seguito di divulgazione di notizie delle quali si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del capitolato.
- h) Per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- i) Per motivi di pubblico interesse.
- j) Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale.
- k) Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per il ripristino del livello di efficienza del servizio di pulizia fatto svolgere da altre Ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art. 72. 4^a comma, del R.D. 267/24

ART. 25 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

1. L'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo;
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi

causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio;

3. La polizza di cui al comma precedente deve:
 - a. Avere durata non inferiore a quella della durata della convenzione a cui essa è riferita;
 - b. Avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato
 - c. Avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro;
 - d. Contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto beneficiario.
4. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.
5. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.
6. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattuali prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggiore rischio che ritenga connesso con il servizio;
7. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore;
8. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

ART. 26 - SUBAPPALTO

Il subappalto, anche parziale, è vietato e costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

ART. 27 – CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato nella misura pari al 2% dell'importo a base d'asta del servizio e secondo quanto previsto dall' art. 75 del codice

ART. 28 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall'articolo 113 del codice.
2. Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce:
 - a) L'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cottimisti;
 - b) Il risarcimento del danno causato alla stazione appaltante dall'inadempimento contrattuale;
 - c) Il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione del conto finale.
3. L'appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l'importo della cauzione sino a concorrenza dell'importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente.
4. La stazione appaltante esclude la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 2, entro il limite d'importo dell'onere derivato dalla circostanza stessa.

ART. 29 - SPESE E ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'impresa le spese necessarie a dotare il personale di vestiario, dei mezzi di protezione individuali e delle spese inerenti l'assistenza sanitaria.

Sono inoltre a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto, senza diritto di rivalsa.

ART. 30 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto per l'affidamento del servizio in oggetto previo versamento dei diritti di segreteria di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso.

La stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Casale Corte Cerro.

Nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice

comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale, che porrà a carico dell'impresa medesima le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria versata al momento della presentazione dell'offerta.

ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 32 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale nella Provincia di Verbania.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata A/R.

ART. 33 – VERTENZE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Verbania.

ART. 34 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà garantire l'inizio delle prestazioni oggetto della presente gara tassativamente il giorno 1 aprile 2016 ed a tal fine il Comune, dopo l'aggiudicazione definitiva, ha facoltà di consegnare il servizio anche nel caso in cui non sia già stato stipulato il contratto.

Allegati:

- istanza di ammissione (Modello A)
- modello di offerta economica (Modello B)
- schema convenzione tipo

Casale Corte Cerro, li 29 febbraio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Mota



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI CASALE CORTE CERRO' around the top and 'PROV. VCO' at the bottom. The signature is written over the stamp and extends upwards and to the left.